



## **Titolo**

Processo sportivo in genere – revisione e revocazione – revocazione – documento decisivo – testimonianza di un soggetto già sentito come testimone - inammissibilità

## **Descrizione**

Le nuove prove rilevanti ai fini di una revisione di una decisione ormai definitiva non possono che essere quelle sopravvenute rispetto alla conclusione del relativo procedimento e non anche quelle deducibili, ma, per qualsiasi motivo, non dedotte. La revisione, pertanto, è astrattamente ammissibile laddove venga prodotto un documento decisivo, successivamente formato o acquisito, ma non può riguardare la testimonianza di un soggetto noto e già sentito come testimone.

## **Stagione Sportiva**

2019-2020

## **Numero**

n. 20/CFA/2019-2020/A

## **Presidente**

Mazzoni

## **Relatore**

Cavallo

## **Riferimenti normativi**

art. 63 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ III - DECISIONE N. 0020/CFA del 18 novembre 2019 – (SIG. BATTAGLIA LUCA) n. 49/2019 – 2020 Registro Reclami**